

Prot. n. UE17/42

Spettabili

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Paolo PUGLISI

Direttore Direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale

Via dei Normanni 5
00184 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico

Ing. Gilberto DIALUCE

Dirigente generale Direzione per la sicurezza
dell'approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche

Via Molise 2
00187 ROMA

Roma, 28 Luglio 2017

Oggetto: Proposte per il trattamento fiscale dei combustibili utilizzati negli impianti di cogenerazione

Elettricità Futura desidera sottoporre alla vostra cortese attenzione la problematica relativa all'applicazione delle aliquote fiscali alla produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) ed ai combustibili utilizzati in tali impianti di produzione.

In particolare, si fa riferimento a due tematiche direttamente correlate allo sviluppo del sistema elettrico nazionale per l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e la crescita dell'efficienza energetica:

A. la produzione di calore tramite l'utilizzo di oli vegetali non modificati chimicamente in impianti di cogenerazione. Si evidenzia come ad oggi in caso di cogenerazione, ai combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore - fino al 31 dicembre 2017 a seguito di continui proroghe delle scadenze previste dalla legge primaria - vengono applicati, con una riduzione del 12%, i coefficienti della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 16/98., senza tenere conto della differenza di potere calorifico inferiore degli oli vegetali rispetto ai combustibili di riferimento, a detrimenti dei benefici accordati all'utilizzo di fonti rinnovabili quali sono gli oli vegetali;

B. la produzione di energia elettrica in impianti di micro cogenerazione. Si osserva come anche la micro-cogenerazione possa godere di un'agevolazione sul combustibile impiegato nella produzione di energia elettrica, che fa riferimento all'accisa utilizzata per il gas naturale. Per usufruire di tale agevolazione, però, si rende necessaria l'installazione di un contatore elettrico fiscale da utilizzare anche per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta e auto consumata, il cui onere può annullare i benefici concessi alla micro-cogenerazione.

Tali misure, transitoria la prima, ma continuamente prorogata, e inadeguata tecnicamente per la promozione della cogenerazione di calore, ed insufficiente la seconda per la piena valorizzazione della micro-cogenerazione, non appaiono essere, secondo Elettricità Futura, adeguata alla realtà impiantistica nazionale ed agli obiettivi di efficienza e di utilizzo di risorse nazionali e rinnovabili che caratterizzano l'attuale periodo di transizione energetica e che può essere compiutamente affrontato anche con interventi di dettaglio normativo ma di grande impatto sul piano economico per gli operatori del settore.

Stante quanto sopra, l'associazione, nelle more dell'auspicato riordino regolamentare, ritiene opportuno:

A. Prevedere la possibilità di beneficiare di un coefficiente per gli oli adeguato alla tecnologia specifica, con particolare riguardo al potere calorifico differente (12% in meno) rispetto al BTZ e alle diverse taglie di impianto, considerando altresì le stagionalità prevedendo il recupero termico per periodi inferiori all'anno;

B. Evitare l'anticipo delle accise sull'intero volume del combustibile (mantenimento dello status di destinatario registrato), al fine di evitare agli operatori ad un esborso finanziario significativo;

C. Effettuare il calcolo delle accise per la micro-cogenerazione a partire dalla misurazione diretta del combustibile con l'applicazione di un coefficiente definito in ragione delle differenti tecnologie utilizzate.

Elettricità futura chiede quindi - al fine di affrontare tali tematiche che sono esposte con maggior dettaglio in allegato - di voler organizzare, con cortese urgenza, un incontro finalizzato ad un aggiornamento sullo stato dei lavori, nonché al confronto tra possibili proposte per la definizione di una disciplina specifica in materia che, tra l'altro, eviti di penalizzare una assetto produttivo in linea con gli attuali obiettivi energetici nazionali ed europei quale è la cogenerazione.

Restando in attesa di un vostro gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

Luigi Napoli



ALLEGATO

In tema di utilizzo di oli vegetali in impianti di cogenerazione, si evidenzia come la misura introdotta con l'art. 3-bis del DL n.16/2012 (convertito dalla Legge n. 44/2012), che integra il punto 11 della Tabella A del D.Lgs n. 504/1995, abbia stabilito che, in caso di cogenerazione, ai combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, vengano applicate le stesse aliquote previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate sulla base di coefficienti definiti da un decreto ministeriale di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Nelle more della pubblicazione di tale decreto la misura introdotta dalla Legge n. 44/2012 prevede un periodo transitorio entro il quale, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, avrebbero dovuto essere applicati coefficienti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Tale periodo transitorio, con l'art. 13, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito in Legge n.19/2017, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017, in assenza della emanazione del richiamato decreto di riordino della materia.

Ciò implica il protrarsi di una situazione di perdita di beneficio per tali impianti. Infatti, per la cogenerazione con l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente è prevista l'esenzione d'accisa sulla quota parte di olio impiegato nella produzione di energia elettrica, calcolata in base alla produzione di energia elettrica ed al consumo specifico stabilito dall'AEEGSI (deliberazione n. 16/1998). Per la quota di calore prodotto è prevista, invece, la tassazione per equivalenza che, nel caso degli oli vegetali, corrisponde all'aliquota d'accisa dell'olio combustibile denso BTZ (0.221 kg/kWh), calcolata in relazione ai consumi specifici e ridotta del 12% (0.194 kg/kWh), come dettato dalla norma.

Tuttavia, al di là delle considerazioni sulla reale applicabilità di questo sistema agli impianti ad oli vegetali, è noto come il potere calorifico inferiore del BTZ sia superiore a quello degli oli vegetali (41.000 MJ/kg contro 36.000 MJ/kg), ciò equivarrebbe ad avere un coefficiente proprio di:

$$\text{Coeff oli} = 0,221 \times \frac{41.000}{36.000} \times (1 - 0,12) = 0,2215$$

Disporre di un coefficiente di 0,221 anziché 0,194 kg/kWh sarebbe di gran lunga più aderente alla effettiva realtà impiantistica. Lo stesso andrebbe poi adeguato a seconda della tecnologia degli impianti aventi motori con potenza P< 1 MW, P< 10 MW e P> 10 MW.

In tema di micro cogenerazione, si evidenzia come essa possa godere di un'agevolazione sul combustibile impiegato nella produzione di energia elettrica, che fa riferimento all'accisa utilizzata per il gas naturale che è pari a € 0,0004493 per m³ e viene applicata a 0,22 smc di gas naturale per ogni kWh elettrico prodotto. Risulta tuttavia evidente come l'installazione ai soli fini fiscali di un contatore elettrico - che ha costi di circa 2000 euro per unità - pesi in maniera rilevante sui costi complessivi di un impianto di micro-cogenerazione, andando quindi ad annullare i benefici dell'agevolazione. Il Decreto MEF 27 ottobre 2011 ha previsto che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica per officine di micro-cogenerazione non dotate di contatori

elettrici fiscali, possano avvenire previa stipula di un apposito atto di convenzione sulla base della potenza elettrica dell'impianto e delle ore di funzionamento stimate (in caso l'officina sia dotata di misuratore del combustibile dedicato e sia alimentata da gas naturale); tuttavia questo ridurrebbe di quasi la metà la quota parte di combustibile a cui va applicata l'accisa agevolata per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

Non vi è dunque alcun modo di evitare l'installazione di un contatore fiscale di energia elettrica e di mantenere allo stesso tempo l'intero beneficio dovuto all'agevolazione su combustibile per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica (si ricorda che per il gas naturale è pari a 0,0004493 Euro per m³ da applicare a 0,22 smc di gas naturale per ogni kWh elettrico prodotto).

Si propone dunque che per l'applicazione dell'accisa agevolata al combustibile utilizzato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, il calcolo sia effettuato a partire dalla misurazione diretta del combustibile con l'applicazione di un coefficiente definito in ragione delle differenti tecnologie utilizzate (ad esempio, per motori a combustione interna alimentati a gas naturale si propone di applicare l'accisa agevolata al 60% del combustibile impiegato nell'uso micro-cogenerativo rispetto al 29% calcolato a partire da quanto previsto dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2011).

80%